



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

***REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/1999.

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 2.2.2000 al 16.2.2000

Entrato in vigore il 1°/3/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12..2001

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 7.2.2002 al 22.2.2002

Modifiche in vigore dal 1°/3/2002

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal comune.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs.109/98, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi *di assistenza scolastica* (refezione, trasporto). L'eventuale applicazione ad altri servizi rivolti ai minori (nidi, assistenza pre – post orario scuola, centri estivi etc.) sarà disposta dalla Giunta Comunale in sede di istituzione del servizio stesso.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle agevolazioni previste dall'art.16 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani attualmente in vigore.
3. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Art.3 Comunicazione ai cittadini

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da azioni di informazione al pubblico da parte del Comune.
2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

Art.4 Accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui all'art.2 sono offerte a domanda degli interessati, nelle forme rituali. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del decreto legislativo 31/3/98, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Potranno essere ammessi alle prestazioni sociali agevolate i cittadini residenti nel Comune.

Al fine di favorire l'integrazione sociale di particolari categorie di minori, esclusivamente per quanto riguarda i servizi indicati all'art.2 comma 1°, la Giunta Comunale potrà estendere l'accesso alle prestazioni sociali e le relative agevolazioni, con le stesse modalità dei residenti, anche ai non residenti di dette categorie, purché domiciliati nel comune e regolarmente frequentanti le scuole del paese.

3 Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i. la Giunta Municipale, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, potrà prevedere per ogni singola prestazione sociale, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

Art.5 Agevolazioni tariffarie

1. I cittadini che vengano a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuate attraverso l'indicatore della situazione economica, potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio richiesto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'Isee.
2. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ISEE

Art.6 Determinazione del nucleo familiare di riferimento

1. Ai sensi dell'art.3, del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., la valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 del decreto stesso. Ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto sopra citato la Giunta Comunale, in relazione a particolari prestazioni, può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3.

Art.7. Variazioni della situazione economica

1. Ai sensi dell'art.3 comma 1 del DLgs. 109/98 e s.m.i. il Comune stabilisce che in caso di rilevanti variazioni della situazione economica del nucleo familiare, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica l'utente potrà presentare una ulteriore dichiarazione sostitutiva come previsto

dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs 109/98 e s.m.i. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dalla data di presentazione della stessa.

2. L'utente è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al comune ogni variazione del nucleo familiare e della relativa situazione economica, che determini la perdita del diritto alla prestazione sociale agevolata.

CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.8 Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e certificazione dell'ISEE

1. Per l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e per il rilascio della certificazione Isee il Comune può avvalersi della collaborazione con i centri di assistenza fiscale mediante apposita convenzione integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'Amministrazione Comunale.
2. La giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni Isee, nonché a formalizzare eventuali rapporti convenzionati con i CC.AA.FF.

Art.9 Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione Isee deve essere effettuata dalle strutture del comune esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni sociali di propria competenza.
2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee deve avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e del D.Lgs. n.135/99.
3. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni Isee deve essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art.10 Controlli

1. Sono effettuati controlli di veridicità sulle dichiarazioni Isee, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta Comunale e delle conseguenti misure organizzative.
2. Il comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con L'Ufficio delle Entrate per l'effettuazione dei controlli.
3. I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art.11 Decorrenza

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate che verranno inoltrate agli uffici comunali successivamente alla data della sua esecutività.

INDICE

ART. 1 OGGETTO.....	1
ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ART.3 COMUNICAZIONE AI CITTADINI.....	1
ART.4 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	1
ART.5 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.....	2
ART.6 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO	2
ART.7 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	2
ART.8 COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTESTAZIONE PROVVISORIA E DELLA CERTIFICAZIONE ISEE.....	3
ART.9 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	3
ART.10 CONTROLLI.....	4
ART.11 DECORRENZA	4